

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DA CANONI

(art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)

(Deliberazione n. 2015/279 del 21.12.98, n. 1643/218 del 22.12.99, n. 6/18 del 5.2.2001, n. 67 del 23.12.2013, n. 33 dell' 11.7.2016, modificata da deliberazione n. 50 del 14.12.2020, modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 88 del 16/12/2024))

INDICE

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

Art. 2 - Disciplina delle singole entrate

Art. 3 - Rapporti con i contribuenti

TITOLO II - Gestione delle entrate e riscossione volontaria

Art. 4 - Forme di gestione delle entrate derivanti da versamenti volontari

Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate

Art. 6 - Versamento tardivo e ravvedimento operoso

Art. 7 - Importi minimi non dovuti

Art. 8 - Rimborsi e Compensazioni

Art. 9 - Rateazioni

Art. 10 - Interessi

TITOLO III - Verifiche e controlli

Art. 11 - Attività di verifica e controllo

Art. 11 bis - Contraddittorio preventivo nel procedimento tributario

Art. 12 - Poteri ispettivi

TITOLO IV- Disposizioni in materia di accertamento

Art. 13- Attività di accertamento e rettifica

Art. 13 bis -Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Art. 13 ter - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Art. 14 - Accertamento con adesione

Art. 15 - Sanzioni - Principi generali

Art. 16 - Notificazione degli atti

TITOLO V - Attività di riscossione coattiva e recupero crediti

Art. 17 - Riscossione coattiva

Art. 18 - Recupero crediti da procedure concorsuali

TITOLO VI - Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 19 - Interpello in materia di entrate tributarie

Art. 20 - Autotutela - disposizioni comuni per le entrate di natura tributaria e le entrate da canoni

Art. 20 bis -Autotutela obbligatoria per le entrate di natura tributaria

Art. 20 ter - Autotutela facoltativa per le entrate di natura tributaria

[Art. 21 - Reclamo - Mediazione tributaria] ABROGATO

Art. 22 - Contenzioso tributario

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 23 - Direttore delle Risorse Finanziarie

Art. 24 - Norme di rinvio e finali

TITOLO I Principi generali

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate comunali tributarie e le entrate derivanti da canoni di pertinenza della Direzione Risorse Finanziarie, ad esclusione dei trasferimenti erariali e da Enti Territoriali, in conformità ai principi del D.Lgs. 267/2000, della L. 212/2000 e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e nell'art. 50 della L. 449/1997.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano ogni altra disposizione di legge vigente in materia e le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate siano esse a carattere tributario o meno, tenuto conto del regolamento di contabilità.

3. Le disposizioni del regolamento sono volte a dettare principi generali e a specificare procedure e competenze degli uffici nonché le forme di gestione delle entrate di cui al precedente comma 1 al fine di ridurre gli adempimenti e prevenire l'insorgenza di controversie, incentivando forme di collaborazione con i contribuenti nell'ottica di una mirata equità fiscale.

4. Nel presente regolamento con il termine di "entrate" si intendono esclusivamente quelle indicate al precedente comma 1. Con il termine "funzionario responsabile dell'entrata" si intende il Dirigente del servizio preposto alle voci d'entrata.

Art. 2

Disciplina delle singole entrate

1. Fermi restando i criteri generali di gestione delle entrate tributarie e non tributarie, dettati dal presente regolamento, ciascuna entrata viene ulteriormente disciplinata da apposito regolamento che tiene conto degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima in osservanza dei principi posti dall'art. 2 della L. 212/2000.

2. Le aliquote e le tariffe dei tributi, approvate con delibera nei termini di legge, sono determinate entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuna di esse e in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio. Ove si renda necessario, le aliquote possono variare in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità. In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

3. Le ipotesi di agevolazione, riduzione ed esenzione sono previste nei regolamenti delle singole entrate, o comunque successivamente deliberate dal Consiglio, e vengono stabilite in conformità alla legge vigente con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge non abbia carattere cogente.

Art. 3

Rapporti con i contribuenti

1. I rapporti con i contribuenti devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Gli uffici competenti si impegnano a garantire ai contribuenti un servizio informativo puntuale e tempestivo attraverso uno sportello di front-office ed utilizzando il sito istituzionale del Comune, nonché attraverso altri canali divulgativi, dove saranno fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, all'organizzazione degli uffici e ai procedimenti che sovrintendono alla gestione delle entrate medesime.

3. In base alle disposizioni contenute nella L. 241/1990, nei rapporti con il contribuente il Comune non può richiedere la presentazione di documentazione qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione precedente o di altra Pubblica Amministrazione e produca gli estremi per il loro reperimento. Tuttavia, qualora esistano situazioni di incertezza su aspetti rilevanti della posizione fiscale

del contribuente, l'Amministrazione può invitare lo stesso a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un congruo termine che tenga conto della durata complessiva della procedura e degli atti da porre in essere che incidano sulla posizione del contribuente medesimo.

TITOLO II

Gestione delle entrate e riscossione volontaria

Art. 4

Forme di gestione delle entrate derivanti da versamenti volontari

1. Il Comune gestisce la riscossione dei versamenti volontari relativi alle entrate, di norma, in forma diretta.
2. La scelta di una eventuale diversa forma di gestione, deliberata dal Consiglio Comunale tra quelle previste dal D.Lgs. 446/1997 e in conformità a quanto disposto dal Titolo V del D.Lgs. 267/2000, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia, senza creare oneri aggiuntivi per i cittadini.

Art. 5

Soggetti responsabili delle entrate

1. I funzionari responsabili delle entrate sono individuati ai sensi delle norme vigenti per ciascuna voce di entrata e designati secondo le norme vigenti.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili alla riscossione delle entrate, comprese le attività di indirizzo, di controllo e di verifica delle procedure, nonché l'attività di accertamento e l'irrogazione delle sanzioni.
3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/1997, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

Art. 6

Versamento tardivo e ravvedimento operoso

1. Il contribuente, in caso di tardivo o insufficiente versamento dell'entrata, può sanare la violazione eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto della sanzione in misura ridotta e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui viene effettivamente eseguito, secondo quanto previsto, per le entrate tributarie, dall'art 13 della L. 472/1997 (e successive modifiche) e, per il Canone Unico Patrimoniale, dal proprio specifico regolamento.
2. La regolarizzazione tardiva mediante ravvedimento operoso si applica alle violazioni che non sono ancora state interessate da atti accertativi, diffide, ingiunzioni o da atti di riscossione coattiva, come stabilito dalla legge e dai regolamenti di ciascuna entrata.
3. Il contribuente deve comunicare all'ufficio competente per l'entrata l'applicazione del ravvedimento operoso.

Art. 7

Importi minimi non dovuti

1. L'importo minimo per il pagamento dei tributi o dei canoni a titolo ordinario è disciplinato da ciascun regolamento d'entrata; lo stesso vale per il rimborso eventualmente dovuto dall'Amministrazione. Il pagamento derivante da provvedimenti accertativi, diffide, ingiunzioni non è richiesto qualora le somme siano inferiori o uguali a € 30,00. Se l'importo da

versare supera detti limiti minimi, il pagamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dovuto.

2. Gli importi a titolo di recupero evasione, oggetto di atti impositivi, si intendono comprensivi o costituiti solo da sanzioni, penalità, indennità, interessi, canone e indennizzo. Relativamente ai pagamenti derivanti da tributi locali dovuti su base annua, il limite di cui al comma precedente non è applicabile qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi concernenti un singolo tributo.

3. La presente disposizione non si applica in relazione ad importi oggetto di riscossione coattiva per i quali si rimanda a quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 8

Rimborsi e Compensazioni

1. È ammessa la compensazione tra crediti e debiti, senza applicazione di interessi, nell'ambito di ciascuna singola entrata comunale disciplinata nel presente regolamento, anche in riferimento a diversi anni d'imposizione, purché autorizzata dal funzionario responsabile dell'entrata, nei modi e limiti indicati nei singoli regolamenti di entrata e comunque secondo le seguenti disposizioni:

- il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento dell'indebito ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione;
- entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, i soggetti responsabili dell'istruttoria del relativo procedimento esaminano la medesima e notificano il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è sospeso dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, l'istanza sarà archiviata;
- il funzionario responsabile dell'entrata non procederà al rimborso di somme dovute in presenza di posizioni debitorie a carico del contribuente nei confronti del Comune oggetto di riscossione coattiva, ovvero in caso di morosità relativamente ad una delle entrate oggetto del presente regolamento. Il funzionario responsabile dell'entrata non darà luogo, in ogni caso, al rimborso di somme complessivamente inferiori o uguali ad € 12,00.

Art. 9

Rateazioni

1. A decorrere dal 01/01/2021, la rateizzazione degli importi richiesti con atti di accertamento esecutivo, per le entrate aventi natura tributaria, e con gli atti equivalenti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019, per la riscossione delle entrate derivanti da canoni patrimoniali formanti oggetto del presente regolamento, è disciplinata dall'articolo 6 del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate.

2. Le rateizzazioni concesse in base alle previgenti formulazioni dell'articolo 9 del presente regolamento seguono la disciplina vigente al momento della concessione.

Art. 10

Interessi

1. Gli interessi da applicare per la riscossione ed il rimborso dei tributi locali e dei canoni di pertinenza della Direzione Risorse Finanziarie sono pari al tasso di interesse previsto per legge. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui il credito è divenuto esigibile in base alle specifiche norme di legge e regolamentari.
2. Nessuna rateazione può essere concessa senza applicazione degli interessi anche in fase di riscossione coattiva.

TITOLO III Verifiche e controlli

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/1990, con esclusione delle disposizioni contenute nel Capo III, così come previsto dall'art. 13, comma 2, della legge medesima.
3. Il funzionario responsabile dell'entrata, nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente, ovvero nelle forme associate previste dal D.Lgs. 267/2000, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 446/1997.

Art. 11 bis

Contraddittorio preventivo nel procedimento tributario

1. Ai sensi degli artt. 6 bis della L. 212/2000 e 7 bis del D.L. 39/2024, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, gli atti recanti una pretesa impositiva autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo.
2. In base al comma 2 dell'art. 6 bis della L. 212/2000, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso per i seguenti atti:
 1. atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, i quali si basano sull'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune;
 2. atti di pronta liquidazione, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e/o dai dati in possesso del Comune;
 3. atti che scaturiscono dal controllo formale di rispondenza tra gli elementi contenuti nelle dichiarazioni/comunicazioni presentate dai contribuenti e i dati in possesso del Comune.
3. A titolo meramente esemplificativo, rientrano nella categoria degli atti di cui al precedente comma 2, per i quali è escluso l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo, i seguenti atti:
 - a. ruolo e cartella di pagamento;
 - b. ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910;
 - c. atti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973, nonché ogni ulteriore atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguente ad atti già notificati;
 - d. atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 bis del citato articolo 77;

- e. fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
- f. avviso e sollecito di pagamento;
- g. atti di liquidazione del tributo dovuto;
- h. avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo;
- i. rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
- j. rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
- k. provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati in base alle norme di legge e regolamentari;
- l. diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
- m. atti di contestazione delle sanzioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. 472/1997;
- n. avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata si basi su meri incroci di dati nella disponibilità del Comune;
- o. provvedimento di diniego o revoca di agevolazioni fiscali basato su dati nella disponibilità del Comune.

4. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione.

In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.

5. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

6. La comunicazione di cui al comma 5 deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero chiedere di accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia.

7. Lo schema di atto deve contenere:

- 1. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- 2. i maggiori tributi, sanzioni ed interessi dovuti;
- 3. il termine non inferiore a sessanta giorni:
 - per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
- 4. l'eventuale giorno e luogo della comparizione anche con modalità telematiche ai fini del contraddittorio;
- 5. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni;
- 6. le ragioni che determinano i maggiori tributi.

8. Nell'ambito del contraddittorio preventivo, il procedimento di accertamento con adesione di cui al D.Lgs. 218/1997 e del vigente regolamento comunale in materia può essere attivato o a seguito della presentazione da parte del contribuente dell'istanza indicata al comma 7 n. 5 del presente articolo oppure, di comune accordo fra le parti, a seguito delle osservazioni presentate dal contribuente, ove emergano i relativi presupposti.

9. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme dei vigenti regolamenti comunali in materia di accesso ai documenti amministrativi e delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.

10. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 6. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere.

11. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 6 sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

Art. 12

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 11 gli enti si avvalgono di tutti i poteri, anche ispettivi, previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il personale della Direzione Risorse Finanziarie o il personale del soggetto esterno di cui al comma 4 del precedente art. 11, specificatamente incaricato in conformità alla vigente normativa, è titolare della potestà di effettuare sopralluoghi o accessi ed eseguire accertamenti amministrativi e tecnici, richiedendo anche l'esibizione delle autorizzazioni e/o di ricevute di versamenti.

TITOLO IV

Disposizioni in materia di accertamento

Art. 13

Attività di accertamento e rettifica

1. L'attività di accertamento e rettifica delle entrate è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme e nei regolamenti che disciplinano ciascuna di esse.

Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono le ragioni della pretesa, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento. Deve inoltre essere indicato l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, deve contenere l'indicazione del responsabile di procedimento, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; deve indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile dell'entrata.

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

Art. 13 bis

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. In base a quanto indicato dall'art. 9 bis della L. 212/2000, salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.

2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere destinatario di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta. Resta possibile notificare al contribuente più avvisi di

accertamento relativi alla stessa annualità aventi differenti oggetti impositivi.

Art. 13 ter

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.

Art. 14

Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è disciplinato da apposito regolamento comunale in materia, al quale si rinvia, e si applica alle sole entrate tributarie sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.

Art. 15

Sanzioni - Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai D.Lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 10 della L. 212/2000, non sono irrogate sanzioni tributarie né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione.
3. In caso di recidiva, prevista dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, la sanzione viene aumentata del 30%.
4. Per le violazioni in materia di canoni si applicano le disposizioni di legge e le norme regolamentari in materia.

Art. 16

Notificazione degli atti

1. La consegna degli avvisi e degli atti impositivi in genere, che per legge devono essere notificati al contribuente entro il termine di decadenza/prescrizione, può essere effettuata, oltre che a mezzo del messo comunale o ufficiale giudiziario, anche direttamente dall'ufficio con l'invio a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento in base all'art. 14 della L. 890/1982 oppure, ove previsto dalla normativa vigente, a mezzo PEC.
2. La notificazione degli avvisi e degli atti di cui al comma precedente può essere eseguita, anche mediante consegna diretta al contribuente interessato, presso i locali della Direzione Risorse Finanziarie, da parte di persona addetta all'ufficio, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

TITOLO V

Attività di riscossione coattiva e recupero crediti

Art. 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è disciplinata dal vigente regolamento riscossione coattiva, al quale si rinvia, ed è effettuata tramite ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al R. D. 639/1910.

Art. 18

Recupero crediti da procedure concorsuali

1. In caso in cui il contribuente sia soggetto a procedure concorsuali il recupero del credito è effettuato a mezzo insinuazione o atto equivalente del Direttore o del funzionario responsabile di ciascuna entrata.

2. L'ufficio contenzioso segue l'iter della procedura concorsuale, ivi compresa la redazione dell'insinuazione o dell'atto equivalente, sulla base degli atti accertativi trasmessi dal responsabile di ciascuna entrata, ed i successivi adempimenti in corso di procedura, in collaborazione con il funzionario responsabile dell'entrata.

3. Non si procede alla redazione dell'insinuazione/atto equivalente nella procedura concorsuale per crediti inferiori a € 30,00.

TITOLO VI

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 19

Interpello in materia di entrate tributarie

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi locali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della L. 212/2000 e del D.Lgs. 156/2015.

2. Il contribuente può interpellare il Comune per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

- a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;
- b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad essa applicabili.

L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

3. L'istanza di interpello deve essere notificata alla Direzione Risorse Finanziarie del Comune dai contribuenti e dai soggetti legittimati di cui all'art. 2 del D.Lgs. 156/2015, prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima e, in ogni caso, prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

L'istanza di interpello deve contenere:

- a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o riguardante la corretta qualificazione della fattispecie impositiva;
- c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
- d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, con allegato documento di riconoscimento del richiedente.

All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

4. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 3, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

L'istanza è inammissibile se:

- a. è priva dei requisiti di cui al comma 3, lett. a) e b);
- b. non è presentata preventivamente, ai sensi del precedente comma 3;
- c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere;
- e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la richiesta di chiarimenti;
- f. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del presente comma 4, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

5. Ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa da produrre secondo le modalità D.Lgs 156/2015, il Comune risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni, il quale è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale oggetto dell'istanza.

6. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente da parte Comune.

7. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta alla istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

8. La presentazione della istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. La risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

10. Nel caso in cui l'istanza di interpello, formulata da un numero elevato di contribuenti, concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente, inviato per posta elettronica ordinaria, diffuso a mezzo stampa e sito istituzionale, oppure pubblicato all'Albo Pretorio.

Art. 20

Autotutela – disposizioni comuni per le entrate di natura tributaria e le entrate da canoni

1. Il Comune con provvedimento del funzionario responsabile dell'entrata può in qualsiasi momento, d'ufficio o ad istanza di parte, revocare o annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta e nei casi previsti dalla normativa vigente.

2. Ad esclusione del caso di autotutela obbligatoria in materia di entrate di natura tributaria di cui al successivo art. 20 bis, prima di attivarsi per l'annullamento o revoca di un provvedimento, il funzionario responsabile dell'entrata deve procedere all'analisi dei seguenti fattori:

- a. probabilità di soccombenza dell'Amministrazione in un eventuale contenzioso con condanna al rimborso delle spese di giudizio e costi amministrativi connessi alla difesa del Comune;
 - b. valore della lite;
 - e. orientamento giurisprudenziale relativo alla questione sottoposta ad esame.
3. Non si procede alla revoca o annullamento nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, salvo che il giudicato riguardi esclusivamente motivi di ordine formale (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità ecc.).
4. L' eventuale istanza di autotutela deve essere presentata alla Direzione Risorse Finanziarie, deve contenere i dati identificativi del contribuente o del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio di riferimento e, se in possesso, l'indirizzo PEC; inoltre, tale istanza deve contenere adeguata motivazione a fondamento della stessa ed essere corredata dagli eventuali documenti a supporto.
5. Il provvedimento di revoca o annullamento, così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente, devono essere comunicati all'interessato. Se è pendente un ricorso, l'atto di annullamento deve essere trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.
6. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato, fermi restando gli ordinari termini per l'impugnazione.

Art. 20 bis

Autotutela obbligatoria per le entrate di natura tributaria

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il funzionario responsabile dell'entrata procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune;
- e) errore sul presupposto del tributo;
- f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto per mancata impugnazione.

Art. 20 ter

Autotutela facoltativa per le entrate di natura tributaria

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, fuori dei casi previsti dal precedente art. 20 bis, il funzionario responsabile dell'entrata può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.

Art. 21 ABROGATO

Reclamo-Mediazione tributaria

Art. 22

Contenzioso tributario

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. 546/1992, nell'ambito della delega conferitagli dal Sindaco ai sensi dello Statuto del Comune di Firenze, in merito all'abilitazione ad agire, resistere e rappresentare l'Ente in giudizio, il funzionario responsabile dell'entrata dispone la resistenza in giudizio o promuove azioni legali a tutela della Amministrazione. È altresì incaricato della definizione di procedure stragiudiziali di composizione dei contenziosi. Della partecipazione alle udienze può incaricare idoneo personale direttivo della Direzione Risorse Finanziarie.
2. L'Ente può, altresì, svolgere l'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni tramite altri soggetti individuati nelle forme di legge.

TITOLO VII Disposizioni finali

Art. 23

Direttore delle Risorse Finanziarie

1. Al Direttore delle Risorse Finanziarie compete ogni attività di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei funzionari responsabili delle entrate, li sostituisce secondo le modalità vigenti in caso di assenza ed è titolare di potere sostitutivo in caso di loro inerzia con le modalità e nei termini di cui al regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Art. 24

Norme di rinvio e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge se ed in quanto compatibili con le entrate comunali.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1/1/2025.